



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria
Servizio Personale*

DETERMINAZIONE N. 81 del 16/03/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 16/03/2022 al n. 234

OGGETTO: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 - SEGRETERIA CONVENZIONATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso altresì che:

- l'articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall'art. 10, comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- l'articolo 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che "il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede infine che "*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";
- consolidata ed uniforme interpretazione che ha trovato l'avvallo del giudice del lavoro secondo cui i diritti di rogito spettano oltre che ai segretari di fascia "C", anche a favore dei segretari comunali, appartenenti alla fasce professionali "A" e "B", operanti in enti privi di dirigenti fino al raggiungimento del quinto dello stipendio (tra le tante vedi: Tribunale di Brescia n. 1486 del 25/11/2016; Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, n. 23 del 26/01/2017; Tribunale di Brescia n.

75/2017; Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 46/2017; Tribunale di Milano n. 2960 del 14 novembre 2017; Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13 novembre 2017: si è pronunciata anche sugli oneri riflessi chiarendo che "Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel Nostro Ordinamento giuridico, alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi");

- che tale uniforme interpretazione ha trovato significativo riconoscimento anche nella pronuncia 75 del 2016 della Corte Costituzionale richiamata da ultimo anche dalla recente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata n. 2465 del 29/11/2017.
- Vista infine la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto "Articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali", la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Considerata la Convenzione tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo e il Comune di Bellante per il Servizio in forma associata della Segreteria Comunale dal 17/09/2019 in particolare:

- l'art. 2 il quale sancisce che il comune di Mosciano Sant'Angelo deve assumere le veste di Comune Capo Convenzione
- l'art. 6 che recita: "Il Comune Capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell'altro comune"

Vista la nomina prot. n. 20949 del 23.09.2019 della Dott.ssa Francesca De Camillis quale Segretario della Segreteria Convenzionata tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo e il Comune di Bellante

Tenuto conto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria incassati dal Comune sono ripartiti come segue:

- 100% al Comune;
- una quota, non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario, relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito;

Accertato che nel 2021 sono stati riscossi, dal Comune di Bellante, diritti di segreteria per complessivi € 5.318,77 (di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D ex L. n. 604/1962)

Ritenuto di dover effettuare il riparto, e la conseguente liquidazione, dei diritti di segreteria del Comune di Bellante nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

Considerato che il Comune di Bellante ha provveduto a trasmettere al Comune Capo della segreteria Convenzionata i diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale; quote incassate dal Comune di Mosciano con reversali di incasso n. 906 - 907 e 908 del 15/03/2021

Dato atto che come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria* al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato)* e precisamente:

- a) trattamento stipendiale tabellare;

- b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare);
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) *retribuzione di risultato**;
- g) *diritti di segreteria**;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Considerato che, alla luce delle liquidazioni previste, relativamente ai Diritti di Segreteria, la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento per l'anno 2021

Ritenuto di provvedere in merito;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a. del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020/2022" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 31.01.2020;
- b. del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Delibera di G.C. N.06 del 28.01.2014; del nuovo Codice Disciplinare del Personale del Comparto Funzioni Locali (art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018) in vigore dal 14/06/2018; del patto d'integrità approvato con delibera di G.C. n.179 del 09.12.2015

Vista l'assegnazione dei capitoli di spesa tramite PEG approvato con delibera di G.M. n.41 del 12.05.2021;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16.07.2021 di nomina a responsabile del settore finanziario;

;Visto l'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

Visto l'art. 10, c. 2-bis del D.L. 24 febbraio 2014, n. 90, conv., con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

D E T E R M I N A

- 1) di attribuire al Segretario Comunale la somma di € 5.318,77 (oneri diretti) per l'anno 2021, inferiore al quinto dello stipendio in godimento
- 2) di impegnare e liquidare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 le somme di seguito indicate:
 - Oneri diretti € 5.318,77 al Cap 200 piano dei conti 1.01.01.01.002 bilancio corrente in fase di approvazione annualità 2022
 - Oneri riflessi: € 1.265,86 sul Cap. 220 piano dei conti 1.01.02.01.001 bilancio corrente in fase di approvazione annualità 2022
 - IRAP € 452,10 sul Cap 1005 piano dei conti 1.02.01.01.001 bilancio corrente in fase di approvazione annualità 2022
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente.

Mosciano S.A., li 16/03/2022

**Il Responsabile del Settore
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 16/03/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 16/03/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**